

COMUNE DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro - Urbino



REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del

Consiglio Comunale n. 19 del 04.04.2014

Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 26.09.2019

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Gestione del servizio
- Art. 5 Categorie delle località
- Art. 6 Criteri generali per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari
- Art. 7 Tipologia degli impianti
- Art. 8 Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione

Capo II - Imposta comunale sulla pubblicità

- Art. 9 Oggetto dell'imposta
- Art. 10 Soggetti passivi e dichiarazioni
- Art. 11 Termini di pagamento e di accertamento dell'imposta
- Art. 12 Rimborsi e compensazioni
- Art. 13 Modalità di applicazione dell'imposta

Capo III - Autorizzazioni

- Art. 14 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 15 Casi particolari
- Art. 16 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 17 Casi in cui non si rilascia l'autorizzazione
- Art. 18 Interventi di sostituzione e/o modifica
- Art. 19 Termini di validità delle autorizzazioni permanenti e temporanee
- Art. 20 Termini di validità delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili
- Art. 21 Procedure per il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione
- Art. 22 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 23 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 24 Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

Capo IV – Mezzi pubblicitari

- Art. 25 Dimensioni e caratteristiche
- Art. 26 Collocazione dei mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 27 Pubblicità fonica itinerante
- Art. 28 Volantini
- Art. 29 Pubblicità itinerante su veicoli
- Art. 30 Pubblicità dinamica
- Art. 31 Indicatori direzionali e preinsegne
- Art. 32 Pubblicità sugli edifici
- Art. 33 Pubblicità nei cantieri
- Art. 34 Pubblicità nelle autostazioni e nelle aree di parcheggio
- Art. 35 Pubblicità sulle transenne parapetonali.
- Art. 36 Pubblicità su terreni agricoli

- Art. 37 Pubblicità ed arredo urbano
- Art. 38 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 39 Mezzi pubblicitari gonfiabili

Capo V – Servizio delle pubbliche affissioni

- Art. 40 Definizione – Norma di rinvio
- Art. 41 Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni
- Art. 42 Affissioni su recinzioni di cantieri
- Art. 43 Riduzioni del diritto
- Art. 44 Pagamento del diritto
- Art. 45 Spostamento degli impianti

Capo VI - Disposizioni finali - Sanzioni

- Art. 46 Obblighi, divieti e disposizioni diverse
- Art. 47 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 48 Sanzioni amministrative. Rimozione degli impianti. Sanzioni accessorie
- Art. 49 Rinvio ed abrogazioni

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, il servizio delle pubbliche affissioni, a norma del Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e sue modifiche ed integrazioni.
2. Detta, inoltre, i criteri, i limiti ed i divieti cui fare riferimento nella stesura del piano generale degli impianti e delle insegne di esercizio.
3. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del Decreto Legislativo n. 507/1993 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e s.m.i., il Comune di Vallefoglia, avente popolazione residente di n° 15.035 abitanti al 01.01.2014 come risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV.
2. Alla tariffa base per i comuni di IV classe relativa sia all'imposta sulla pubblicità che al diritto sulle pubbliche affissioni si applica la maggiorazione del 20% fino ad un mq di superficie e del 40% oltre il mq di superficie.

Art. 4 Gestione del servizio

1. Il Comune gestisce il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità ed il servizio delle pubbliche affissioni in forma diretta oppure, se ritenuto più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, affidandoli in concessione.
2. Qualora tali servizi siano affidati in concessione il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dei medesimi.

Art. 5 Categorie delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è diviso nelle seguenti due categorie: "normale" e "speciale".
2. Nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate come segue:
 - a) Imposta sulla pubblicità, maggiorazione del 35% nelle aree artigianali e industriali e del 50% nelle aree commerciali
 - b) Diritti sulle pubbliche affissioni, maggiorazione del 35% nelle aree artigianali e industriali e del 50% nelle aree commerciali.
3. L'elenco delle strade e delle piazze classificate in categoria speciale è il seguente:
 - A) Aree artigianali/industriali
 1. Via Arena (dall'incrocio con via dell'Industria sino all'incrocio con la S.P. 30 delle Regioni)

2. Via dell'Industria Montecchio
3. Via dell'Artigianato
4. Via della Produzione
5. Via Marche
6. Via Toscana
7. Via Umbria
8. Via Mazzini Giuseppe (dall'incrocio con via XXV Aprile all'incrocio con Via dell'Artigianato)
9. Via Sicilia
10. Via Molise
11. Via Piemonte
12. Via Sardegna
13. Via Emilia Romagna
14. Via XXV Aprile (dall'incrocio con Via Mozart all'incrocio con Via Mazzini)
15. Via del Lavoro
16. Via del Piano
17. Via di Vittorio Giuseppe
18. Via Lorenzetti Lorenzo
19. Via Rossa Guido
20. Via Corona Achille
21. Via D'Antona Massimo
22. Via Novella Agostino
23. Via Mattei Enrico
24. SP. 30 delle Regioni (dal ponte sul Torrente Apsa, alla rotatoria con la S.S. 423 Urbinate)
25. Via Montefeltro - limitatamente alla zona urbanistica MU2

B) Aree commerciali:

1. Via Montefeltro - ad esclusione della zona urbanistica MU2
2. Via Pio la Torre
3. Viale Roma
4. Corso XXI Gennaio
5. Via Giacometti Alberto
6. Via Arena (dall'incrocio con la S.S. 423 Urbinate sino all'incrocio con Via dell'Industria)
7. Via Vincenzo Bellini
8. Piazza della Repubblica
9. Via Alfredino Rampi
10. Via Fontana Lucio
11. Via Burri Alberto
12. Via Rosso Medardo
13. Via Pino Pascali
14. Via Nazionale
15. Via Nenni Pietro
16. Piazza Europa
17. Piazza Gioacchino Rossini
18. Via Tombari Fabio
19. Via Carducci Giosuè (tratto da Via Gramsci a Via Tombari)

4. Le aree di circolazione e le località non elencate al precedente terzo comma sono classificate in categoria normale.

5. Possono essere apportate variazioni all'elenco delle aree di circolazione indicate al precedente comma terzo entro i limiti della vigente normativa.

Art. 6 Criteri generali per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari

1. I criteri cui si dovrà fare riferimento per la stesura del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) il piano dovrà disciplinare la distribuzione degli impianti sul territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, urbanistiche, di concentrazione demografica, di tutela ambientale e paesaggistica e di carattere storico -artistico, di sicurezza della circolazione stradale e del traffico;
- b) il piano dovrà tener conto delle effettive esigenze di carattere espositivo, deducibili dalle richieste che pervengono agli uffici competenti, nonché delle concrete possibilità/esigenze di sviluppo che tendono a soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- c) fermo restando l'esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale nella redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ci si avvale della facoltà prevista dal comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, di derogare alle distanze minime previste dalla stessa normativa per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

Art. 7 Tipologia degli impianti

1. La tipologia degli impianti pubblicitari da installare a carattere temporaneo e permanente nel territorio comunale è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni sono stabilite nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 8 Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione

1. La superficie massima degli impianti per le affissioni è quantificata in metri quadrati 850 pari a n° 1215 fogli.
2. La parte della superficie massima degli impianti per le affissioni viene ripartito come segue:
 - a) Per le affissioni pubbliche di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque priva di rilevanza economica, il 30 per cento;
 - b) Per le affissioni pubbliche di natura commerciale, il 70 per cento;
3. In sede di approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, l'organo competente verifica la rispondenza degli impianti indicati al precedente comma alle esigenze effettive delle necessità di esposizione ed ai criteri generali previsti dal precedente art. 6.
4. Qualora la superficie complessiva degli impianti esistenti non sia pari alla superficie massima quantificata, la ripartizione di cui al precedente comma 1 è effettuata sulla base della effettiva superficie degli impianti.

Capo II - Imposta comunale sulla pubblicità

Art. 9 Oggetto dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ai fini di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Per luogo aperto al pubblico s'intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche solo in dati momenti e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

Art. 10 Soggetti passivi e dichiarazioni

1. Soggetto passivo, dichiarazioni e modalità di applicazione dell'imposta sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993 e sue modifiche ed integrazioni.
2. Per esercizio di attività economiche di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e s.m.i., s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
3. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
4. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
5. Il pagamento dell'imposta deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso in cui intervengano variazioni tariffarie o modificazioni normative il termine di scadenza del pagamento può essere prorogata con deliberazione di Giunta Comunale.
6. Le Associazioni ONLUS sono esentate dal pagamento dell'imposta di pubblicità relativamente alle manifestazioni da loro organizzate, salvo la presenza di sponsor o pubblicità per conto terzi.
7. I soggetti passivi sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente.
8. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
9. Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
10. Per le denunce di variazione si procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
11. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia

Art. 11 Termini di pagamento e di accertamento dell'imposta.

1. Le modalità di applicazione, esenzioni, riduzioni e pagamento dell'imposta e rimborsi sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993 e s.m.i..
2. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo complessivo superiore ad € 2.000,00=.
4. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si utilizza l'apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale.

5. Il Comune autorizza anche il pagamento per cassa, mediante bonifico bancario o postale anche on-line.
6. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi calcolati nella misura del tasso legale, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l'organo a cui proporre l'eventuale ricorso.
8. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
9. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.
10. L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.

Art. 12 Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente, pena decadenza, può chiedere al Comune o Concessionario al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale o il Concessionario provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.
3. L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.
4. Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se uguale o superiore.
5. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza.
6. Sulle somme richieste a compensazione non maturano interessi di alcun genere.

Art. 13 Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è iscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. E' assoggettata all'imposta di cui l'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 507/1993 e s.m.i. anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanziale una dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili.
2. L'imposta comunale di pubblicità è dovuta anche se si utilizza il logo o l'acronimo identificante le attività produttive.
3. Se la forma è tale da non poter essere contenuta un'unica forma geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario. Per tali mezzi pubblicitari l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere iscritto il mezzo stesso.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari, le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari utilizzati per promuovere la domanda dei beni e servizi.
6. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
7. Non si applica l'imposta per superfici inferiori a 300 cm quadrati.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Capo III Autorizzazioni

Art. 14 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune e corrispondere i diritti di istruttoria nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale in relazione alla diversa tipologia di impianto.
2. La domanda, da compilarsi da parte dell'interessato sugli appositi moduli deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale ed un recapito telefonico.
3. La domanda sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalla legge.
4. L'istanza deve essere presentata al comune, corredata dai seguenti documenti:
 - a) bozzetto dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione sul fabbricato o nell'area, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - b) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre;
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'impianto, con particolare riferimento all'area circostante nel caso di cartelli;
 - d) planimetria con riportata la posizione dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione all'installazione;
 - e) dichiarazione redatta a i sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. con la quale si attesti che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Inoltre che il manufatto è stato realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Tale dichiarazione potrà essere corredata di eventuali certificazioni di tecnici specializzati;
 - f) dichiarazione redatta ai sensi del decreto di cui sopra, con la quale si attesti che l'attività oggetto di richiesta è autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;
 - g) copia della dichiarazione di conformità di cui al Testo Unico n. 380/2000 "norme per la sicurezza degli impianti pubblicitari luminosi";
 - h) copia del nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada qualora richiesto;
 - i) domanda e documentazione relativa alla richiesta di parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ancona o relativo nulla osta già conseguito;

- j) dichiarazione rilasciata da parte di terzi circa la disponibilità di questi a destinare una parte dell'area o un bene privato al collocamento di un impianto pubblicitario di insegna di esercizio;
- k) dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

5. Ogni domanda per il collocamento di insegne di esercizio dovrà riferirsi ad una sola attività commerciale, industriale, artigianale, artistica, professionale.

6. In centri direzionali, od in altre situazioni omogenee simili, può essere consentita la installazione di un unico impianto recante due o più insegne di esercizio. In questo caso è consentita la presentazione di una unica domanda.

7. Per gli impianti pubblicitari, diversi dalla insegne di cui al precedente comma 5, dovrà essere presentata una domanda di installazione per ciascun impianto.

8. Per le zone industriali, artigianali, e commerciali, con riferimento al collocamento di preinsegne, dovrà essere presentata un'unica domanda per ciascun impianto ancorché comprendente più indicazioni relative a più aziende.

9. L'istanza presentata da attività produttive comprendente la richiesta di l'installazione di insegne di esercizio congiuntamente alla richiesta di esecuzione di lavori edili, dovrà essere presentata presso la Sportello Unico del Comune di Vallefoglia per l'eventuale rilascio del titolo unico.

10. Qualora vi siano richieste di collocamento di insegne di esercizio relative ad attività commerciali comprese in un unico stabile od in un'area commerciale circoscritta dovrà essere presentato un progetto unitario che rappresenti le varie tipologie di insegne che, anche in tempi diversi, possono essere collocate in tale complesso in modo da uniformare ed armonizzare fra loro i vari impianti.

Tale progetto sarà obbligatorio anche per gli stabili di non recente costruzione ed al medesimo, nel tempo e particolarmente in caso di rinnovo o variazione, dovranno essere adeguati gli impianti pubblicitari esistenti.

11. Il progetto indicato al precedente comma dovrà essere presentato dalla ditta costruttrice o dal/dai proprietario/i dell'immobile, e sarà valutato dall'ufficio preposto al rilascio della autorizzazione che, per raggiungere le finalità di armonizzazione predette potrà imporre anche specifiche prescrizioni.

12. Salvo per quanto previsto dall'art 17, per qualsiasi variazione che si intenda apportare ad un'insegna d'esercizio già autorizzata è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 15 Casi particolari

1. Per ottenere l'autorizzazione per collocare impianti temporanei diversi, ma relativi ad una unica manifestazione, l'istanza dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di esposizione pubblicitaria indicato.

2. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, bandiere, palloni aerostatici, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità, la documentazione è limitata alla presentazione dei documenti od elaborati di cui ai punti a),b),c),d),e) del comma 4 del precedente art. 13.

3. Per il collocamento di insegne di targhe commerciali, la documentazione è limitata alla presentazione dei documenti od elaborati di cui ai punti a),b),c),e),f),h),i),j) e k) del comma 4 del precedente art. 13

Art. 16 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio competente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo comma 5, nel qual caso il termine di rilascio è di 150 giorni.

2. Il termine di cui al precedente comma 1) è sospeso nel caso in cui il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta o con altro mezzo indicato dal medesimo, sia invitato a produrre ulteriore documentazione od ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati nella comunicazione.
3. Il termine di cui al precedente comma 1) rimane ugualmente sospeso nel caso in cui il richiedente presenti variazioni o modifiche alla domanda già presentata.
4. Nel caso in cui entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione, di cui al precedente comma 2, non pervengano comunicazioni da parte del richiedente il procedimento si intenderà tacitamente concluso e l'istanza presentata verrà archiviata.
5. Per le domande riguardanti la installazione di impianti pubblicitari da realizzare su edifici ed aree ricadenti all'interno delle zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche, l'ufficio competente rilascia l'autorizzazione, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
6. Al procedimento di autorizzazione previsto dal presente articolo non è applicabile il silenzio assenso previsto ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, essendo necessario l'esame tecnico discrezionale relativamente alla sicurezza pubblica nella fattispecie della sicurezza della circolazione stradale e la valutazione di impatto ambientale.
7. L'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione compila il "Registro delle autorizzazioni comunali per gli impianti di pubblicità", in cui sono riportate in ordine cronologico: le domande pervenute, le autorizzazioni rilasciate, i dati utili per l'individuazione degli impianti e dei soggetti titolari, la data di scadenza dell'autorizzazione.
8. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi.
9. Le autorizzazioni dovranno essere ritirate prima del collocamento dell'impianto o del mezzo pubblicitario.
10. Con il rilascio dell'autorizzazione per il mezzo pubblicitario collocato sul suolo pubblico viene contestualmente rilasciata concessione per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico.
11. Gli impianti pluriennali collocati su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune dovranno essere fissati ad una base d'appoggio non inferiore ai 50 (cinquanta) centimetri quadrati collocata nello spazio sottostante il suolo stesso.

Art. 17 Casi in cui non si rilascia l'autorizzazione

1. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta al Comune nei casi di pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi, se non visibile o udibile dalla pubblica via, e nel perimetro delle stazioni di distribuzione di carburanti, limitatamente ai soli prodotti di vendita.
2. Inoltre non necessita dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo:
 - a) la pubblicità permanente o temporanea effettuata con speciali veicoli in osservanza della vigente normativa prevista dal codice della strada;
 - b) la pubblicità effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini;
 - c) l'esposizione all'interno dei locali di vendita e nelle vetrine di messaggi pubblicitari vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali.
3. Non è soggetto ad autorizzazione il cartello collocato nell'area di pertinenza dell'immobile destinato alla vendita o nell'area di pertinenza dello stesso purché la dimensione non superi i 300 (trecento) centimetri quadrati.

Art. 18 Interventi di sostituzione e/o modifica

1. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione di insegna d'esercizio o di impianto pubblicitario permanente, intenda variare il messaggio riportato sull'insegna d'esercizio o sull'impianto, deve darne comunicazione scritta allegando il bozzetto a colori del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 gg., decorsi i quali si intende comunque concessa.

Art. 19 Termini di validità delle autorizzazioni permanenti e temporanee

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere **permanente** ha validità triennale dalla data di rilascio.
2. L'autorizzazione è definita temporanea quando il tempo di esposizione del mezzo pubblicitario non supera i 12 mesi, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.
3. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere **temporaneo** può essere rilasciata per eventi o manifestazioni di interesse sociale e culturale per la città, ha validità a partire da 30 gg. prima dell'inizio e termina nelle 24 ore successive alla data dell'evento o manifestazione.

Art. 20 Termini di validità dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili

1. La validità dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data comunicazione di inizio lavori o dal 30° giorno successivo alla data di presentazione della DIA.
2. L'autorizzazione ha validità per il periodo di durata del cantiere se questa è uguale od inferiore a due anni.
3. Qualora la durata del cantiere superi il termine due anni, la validità dell'autorizzazione è stabilita in anni due decorrenti dai termini previsti al primo comma.
4. In relazione alla tipologia dei lavori ed alla conseguente durata del cantiere il termine indicato al comma precedente può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di un anno.

Art. 21 Procedure per il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni pluriennali di cui al precedente art. 18 sono rinnovabili a condizione che la richiesta venga presentata prima della scadenza naturale e sia corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti che non sono state apportate modifiche all'impianto pubblicitario e non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le autorizzazioni per insegne e targhe si intendono rinnovate qualora allo scadere dell'autorizzazione non vengano apportate variazioni o modifiche.
3. Per la proroga delle autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari su cantieri edili, di cui al precedente art.19, è necessario che la richiesta venga presentata prima della scadenza naturale e sia corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti le ragioni che la determinano e non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio.

Art. 22 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di:
 - a) verificare il buon stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;

c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, di motivata richiesta da parte del Comune ed ancora di rimuovere l'impianto pubblicitario in caso di cessazione dell'attività pubblicizzata. Il titolare del mezzo pubblicitario dovrà procedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà indicato nell'ordine di rimozione compresi gli eventuali supporti o sostegni ed il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

d) collocare su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica saldamente fissata, posta in posizione facilmente accessibile e leggibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione che rilascia l'autorizzazione, soggetto titolare, numero di autorizzazione relativa al mezzo pubblicitario, data di rilascio e di scadenza, progressione chilometrica del punto di installazione se disponibile o comunque indicazione atta ad identificare prontamente il punto di installazione. In luogo della targhetta metallica sugli impianti pubblicitari temporanei i dati prescritti potranno essere riportati mediante scritte indelebili e comunque mantenute ben visibili.

e) In deroga al precedente punto d) le insegne e le targhe dovranno riportare solamente i dati relativi al rilascio ed al numero dell'autorizzazione

2. La targhetta, indicata alla lettera d) del precedente comma, deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per la posa di qualsiasi pubblicità temporanea, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Nel caso in cui la pubblicità temporanea non venga rimossa dall'interessato entro il termine prescritto e precisato nell'autorizzazione, il Comune o la ditta concessionaria procederà, se del caso, alla rimozione e sequestro della pubblicità abusiva, con i relativi costi a carico dell'utente.

5. Il comune, ove lo ritenga opportuno, procederà nei termini di legge alla rimozione ed al sequestro cautelativo – con spese a carico dell'utente – del materiale pubblicitario a vario titolo abusivamente installato, dandone comunicazione all'interessato.

6. Il materiale pubblicitario rimosso, compreso l'eventuale supporto, potrà essere ritirato dal titolare entro 10 giorni successivi alla notifica del verbale amministrativo e/o della comunicazione, previo totale assolvimento degli obblighi prescritti; trascorso tale termine, si procederà senz'altro alla sua distruzione.

7. L'autorizzazione potrà essere negata sia per cause di pubblico interesse – in particolare di natura estetica, panoramica e ambientale nonché di sicurezza stradale – sia per ricorrenti e documentate inadempienze e/o irregolarità commesse dal richiedente.

Art. 23 Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;

b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inserisce;

d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione.

Art. 24 Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Per i cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade comunali, gli interessati sono tenuti a presentare domanda con allegata documentazione.
2. Il nulla osta, od il provvedimento di diniego dello stesso, verrà rilasciato dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Capo IV - Mezzi pubblicitari

Art. 25 Dimensioni e caratteristiche

1. Le dimensioni dei mezzi pubblicitari andranno confrontate con le specifiche relative ad ogni singola tipologia; si dovranno in ogni caso verificare le dovute proporzioni tra lunghezza, altezza e profondità per un opportuno inserimento dimensionale, sia in relazione alla fruibilità visiva, alla qualità ed alla natura dell'intorno fisico visivo, sia in termini di rapporto armonico con i fronti edilizi e con il profilo paesaggistico.
2. Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni.
3. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili e dovranno risultare rifiniti accuratamente anche se non esposti sulla pubblica via.
4. In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione di impianti e segnali pubblicitari, di qualunque tipologia e dimensione, su supporti precari, su monumenti e fontane, su arbusti, alberi e siepi.
5. Sono vietati segnali pubblicitari, anche di ridotte dimensioni, posti sui bordi dei marciapiedi o sui cigli stradali o collocati in accessori ed attrezzature dello spazio urbano, dell'architettura, del paesaggio o ancora collocati sui pali dell'illuminazione o sulla segnaletica in genere.
6. E' consentita la collocazione di stendardi di ridotte dimensioni su pali dell'illuminazione pubblica appositamente predisposti con opportuno supporto.

Art. 26 Collocazione dei mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi pubblicitari possono essere realizzati mediante tecnologie e sistemi luminosi illuminati con luce diretta o indiretta, riflessa o propria, ed in particolare si dovranno assoggettare alle seguenti specifiche:
 - a) L'effetto cromatico non dovrà creare situazioni disarmoniche nei confronti della preesistenza edilizia e/o paesaggistica
 - b) la luminosità propria o portata, dovrà essere fissa e contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione e/o per le persone.
 - c) per le insegne luminose realizzate con lampade fluorescenti, si richiede un grado di protezione almeno IP43 se le insegne sono poste ad altezza inferiore di 3 m. dal suolo, e IP23 se installate ad altezza maggiore.
 - d) gli apparecchi di illuminazione installati a meno di 3 m dal suolo, devono essere apribili solo con uso di chiave o attrezzo specifico.
 - e) le insegne luminose a catodo freddo ad alta tensione devono essere alimentate da trasformatori elevatori conformi alla norma CEI 34-39 con tensione massima secondaria di 10 Kv a vuoto e con potenza massima non superiore a 2,5 Kva.
 - f) le lampade a scarica a catodo freddo se collocate a portata di mano (ad altezza inferiore a m 2,5 dal piano del calpestio) o comunque soggette a prevedibili urti, devono essere protette meccanicamente.

g) l'installatore specializzato del settore deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 ed al D.P.R. 6 maggio 2001 n. 380.

h) la pubblicità e le insegne di esercizio luminose non possono essere a lampeggio od a luce intermittente, fatta eccezione per le insegne a croce delle farmacie.

Art. 27 Pubblicità fonica itinerante

1. E' vietata in modo permanente la pubblicità sonora a distanza minore di 200 metri da case di cura o di riposo e, limitatamente alle ore di lezione, da istituti scolastici ed inoltre in tutti quei luoghi in cui espressamente la legge ne specifica il divieto.

2. La pubblicità fonica itinerante è consentita unicamente per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco.

3. La pubblicità fonica itinerante o su postazione fissa è consentita a candidati a cariche pubbliche ai sensi dell'art. 7 della L. 130 del 24/04/1975, previa specifica autorizzazione.

Art. 28 Volantini

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

Art. 29 Pubblicità itinerante su veicoli

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.

2. In prossimità o in vista o lungo strade ad elevata percorrenza dalle 7.30 alle 21.30 di ogni giorno è vietata la sosta, anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli indicati al precedente comma 1.

3. La sosta dei veicoli indicati al precedente comma 1 è sempre vietata vicino od in prossimità di centri commerciali, artigianali od industriali, di impianti sportivi nonché delle intersezioni stradali od impianti semaforici.

4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, al fine di evitare che si crei ingiusto vantaggio alla pubblicità itinerante rispetto a quella fissa.

5. La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 30 Pubblicità dinamica

1. La peculiarità degli impianti per la pubblicità dinamica risiede nella possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari e variabili. I messaggi potranno essere scritti, immagini a colori fisse o in movimento.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di stipulare apposite convenzioni per l'installazione degli impianti indicati al precedente comma in luoghi e punti che saranno ritenuti idonei e disponibili a tale scopo avuto riguardo ai principi indicati dal precedente art. 6.

Art. 31 Indicatori direzionali e preinsegne

1. Saranno concesse autorizzazioni per l'installazione di indicatori direzionali, se realizzati secondo impianti multipli nei quali dovranno essere predisposte delle tabelle senza messaggi utilizzabili successivamente sia a scopo commerciale che a scopo di interesse pubblico.
2. Per le attività di carattere industriale, artigianale e commerciale, l'autorizzazione potrà essere concessa se tali impianti corrisponderanno a quanto indicato nello specifico piano di gestione impianti pubblicitari; ciascuno di questi impianti dovrà riportare l'indicazione del simbolo e/o della colorazione che individua l'area stessa.
3. Sarà possibile autorizzare il collocamento di impianti pubblicitari totemici aventi funzioni di indicare sinteticamente la direzione per raggiungere una zona industriale, commerciale o artigianale utilizzando il percorso più idoneo e di maggior rilevanza per il raggiungimento dell'attività stessa, riportando il logo, la dicitura e la freccia direzionale.
4. Il loro collocamento dovrà essere effettuato su un percorso stradale non superiore ai 5 km. di distanza dalla sede della ditta od attività segnalata. Quando tali ditte od attività siano situate in zone senza specifica valenza produttiva, i relativi indicatori direzionali potranno essere collocati anche singolarmente qualora l'attività non possa essere sufficientemente pubblicizzata dalle sole insegne di esercizio poiché situata su percorso cittadino secondario e di ridotto volume di traffico.

Art. 32 Pubblicità sugli edifici

1. L'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio, in ancoraggio agli edifici, è vietata su balaustre ed inferiate decorate, su fregi cornici o qualunque elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme.
2. Sulle coperture piane e/o fronti architettonici di edifici sarà necessario il nulla osta della proprietà o del condominio.
3. Tali mezzi saranno collocati tenendo in debito conto l'approccio visivo prospettico e l'inserimento morfologico in armonia con l'architettura e l'intorno fisico, ambientale, urbanistico e paesaggistico.
4. Sui frontespizi ciechi possono essere ammessi impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni purché sia coinvolto in un unico progetto e non si proceda a successive applicazioni casuali.

Art. 33 Pubblicità nei cantieri

1. Nelle aree limitrofe o di pertinenza di cantieri edili potrà essere autorizzata la collocazione di impianti per pubblicizzare la vendita di vani od appartamenti purché la realizzazione degli stessi sia conforme alle prescrizioni urbanistiche.
2. Previo rilascio di autorizzazione nei cantieri edili potranno pubblicizzarsi il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate o prefigurare la soluzione finale del progetto architettonico mediante teloni o materiali simili ancorati alle recinzioni o in aderenza agli edifici od a strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili.
3. Potrà essere autorizzata la collocazione dei mezzi pittorici indicati ai commi precedenti anche su immobili che costituiscono un bene artistico per la città previo completamento della vista della facciata per mezzo di reti protettive su cui ne sia riprodotta l'immagine.

Art. 34 Pubblicità nelle autostazioni e nelle aree di parcheggio.

1. Nelle autostazioni e nelle aree di parcheggio può essere autorizzata la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari ivi compresi totem pubblicitari e mappe della città, luminosi o non, inseriti in un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un servizio d'informazione aggiuntivo nel limite del 10 per cento della superficie occupata dal parcheggio o dall'autostazione, a condizione che tali impianti non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione o di decelerazione oppure lungo gli accessi.

Art. 35 Pubblicità sulle transenne parapetonali.

1. Le transenne parapetonali sono elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro in modo da formare un cordone, di altezza compresa tra cm. 100 e cm. 120 da terra, avente funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.
2. E' consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando le transenne parapetonali. Il Comune può dare in concessione la diffusione di tali messaggi.
3. Le dimensioni del cartello recante il messaggio pubblicitario non potranno superare cm. 100 di base e cm. 70 di altezza.
4. La collocazione dei cartelli dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal primo comma dell'art. 23 del codice della strada ed in particolare non ostacolare la piena visibilità delle aree di intersezione stradale.
5. Non è consentita l'installazione di transenne parapetonali al solo scopo di supportare messaggi pubblicitari.

Art. 36 Pubblicità su terreni agricoli.

1. Può essere autorizzata la collocazione di impianti pubblicitari sul margine di delimitazione della proprietà dell'area agricola che non dia direttamente sulla pubblica via e comunque ad una distanza dal margine della carreggiata di almeno 50 metri.

Art. 37 Pubblicità ed arredo urbano

1. Nell'ambito di progetti di arredo urbano può essere autorizzata la collocazione di messaggi pubblicitari delle imprese che sostengono la realizzazione dei progetti medesimi sottoscrivendo appositi contratti di sponsorizzazione. Tali inserimenti saranno regolamentati da un'apposita convenzione tra il soggetto che realizza il progetto ed il Comune.
2. Il cartello riportante il messaggio pubblicitario di cui al comma precedente dovrà avere una superficie di esposizione inferiore a 1 metro quadrato e le modalità della sua installazione saranno previste nella convenzione e dovranno in ogni caso rispettare i principi indicati al precedente art. 6.

Art. 38 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione ovvero della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.
2. In aderenza alle recinzioni degli impianti sportivi possono essere collocati cartelli e messaggi pubblicitari purché rivolti verso l'interno della struttura e non visibili dalla pubblica via. Qualora detti cartelli siano visibili dalla pubblica via andrà richiesta apposita autorizzazione che potrà essere rilasciata nel rispetto dei principi indicati al precedente art. 10 e limitatamente ad una superficie non superiore al 70 per cento della parte di recinzione prospiciente la pubblica via.

Art. 39 Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli

altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i..

Capo V – Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 40 Definizione - Norma di rinvio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è disciplinato dal capo I del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., è di esclusiva competenza comunale ovvero del Concessionario del Servizio ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicati aventi le finalità indicate al precedente articolo 8.
2. In caso di necessità operativa, al Concessionario del Servizio può essere chiesto, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., di fornire e/o installare tutti gli impianti che si rendessero necessari per l'ottimizzazione e implementazione del pubblico servizio.

Art. 41 Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni

1. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare apposita commissione scritta al gestore. La richiesta di affissione può essere inoltrata al servizio anche tramite fax o posta elettronica.
2. La commissione, a pena di nullità, deve specificare la denominazione del committente, il titolo preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la suddivisione in categorie (nel caso di manifesti commerciali) e la data di affissione.
3. Le commissioni complete di tutti gli elementi previsti sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
4. Eventuali modifiche alla commissione dovranno pervenire al Servizio Affissioni almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'affissione e saranno comunque subordinate alle esigenze del servizio.
5. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione scritta con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
6. Le prenotazioni telefoniche devono essere confermate, tramite invio della commissione scritta con relativa attestazione del pagamento del diritto, entro il giorno seguente per le affissioni richieste entro i 10 giorni successivi e comunque entro 10 giorni prima della data richiesta per le altre commissioni.
7. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante nell'apposito registro cronologico di cui al precedente terzo comma.
8. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è eseguita al completo.
9. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
10. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
11. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
12. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il committente deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
13. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore

notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 26,00= per ciascuna commissione.

15. Il servizio d'urgenza potrà essere reso compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale.

16. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

17. L'accettazione della commissione è comunque subordinata alla disponibilità degli spazi affissivi ed alla disponibilità del servizio.

18. In caso di commissioni pervenute il medesimo giorno sarà data precedenza alle affissioni di carattere commerciale e comunque al maggior numero di manifesti.

19. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.

20. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente entro 3 giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.

21. I manifesti costituiti da più fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi con orientamento da sinistra a destra e dall'alto in basso.

22. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnato all'ufficio un manifesto in più da conservare in archivio.

23. Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero dei manifesti che la durata dell'affissione.

24. I manifesti pervenuti per le affissioni senza la relativa commissione e le eccedenze di ogni genere, se non richiesti o ritirati dal committente entro 20 giorni da quando pervenuti, saranno inviati al macero senza avviso.

25. Gli eventuali reclami o richieste della nota posizioni riguardo alle affissioni potranno essere inviate direttamente al gestore del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio e la decadenza di ogni pretesa.

Art. 42 Affissioni su recinzioni

1. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari di ogni genere comprese le recinzioni dei cantieri così come disciplinati dal vigente Regolamento Edilizio, per la parte confinante con spazi pubblici o su questi collocata sono in uso esclusivo al servizio delle pubbliche affissioni e, ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto, sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località.

2. Gli spazi previsti dal precedente comma, che il Comune si riserva di utilizzare anche per il tramite del concessionario, non sono computabili nella superficie affissiva obbligatoria di cui al comma 1 del precedente art. 8.

Art. 43 Riduzioni del diritto

1. Esenzioni e riduzioni della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal D.Lgs. n. 507/1993.

2. La contemporanea presenza di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alle fattispecie previste dall'art. 20 del D. Lgs. 507/93 fa decadere il diritto all'esenzione od alla riduzione.

3. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa del diritto di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/93 devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto. In alternativa può essere presentata

autocertificazione nella quale sia dichiarato esplicitamente che gli scopi sociali escludono il fine di lucro.

4. Nel caso di patrocinio o di partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione della tariffa dell'imposta o del diritto.

5. L'autocertificazione dovrà inoltre contenere le complete generalità del rappresentante legale che la sottoscrive nonché l'indicazione della sede dell'Associazione o dell'Ente.

6. Il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali di cui alla lettera c) dell'art. 20 del D. Lgs. n. 507/93 ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

7. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 44 Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 45 Spostamento degli impianti

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per esigenze pubbliche.

Capo VI – Disposizioni finali – Sanzioni

Art. 46 Obblighi, divieti e disposizioni diverse.

1. E' vietata l'affissione dei manifesti in luoghi o su impianti diversi da quelli all'uso destinati ai sensi del precedente art. 9.

2. I manifesti di annunci mortuari, partecipazione o ricorrenza non possono avere dimensioni superiori a cm 70 x cm 50. Tali manifesti potranno essere affissi esclusivamente negli spazi ed impianti appositamente riservati che dovranno essere identificati con apposita targa riportante la scritta: "Comune di Vallefoglia – Affissione annunci funebri".

3. Le imprese di pompe funebri non potranno affiggere direttamente salvo specifici accordi col Comune o col Concessionario del servizio.

4. I poster o le affissioni con superficie di 18 mq. non potranno recare una pluralità di messaggi pubblicitari ancorché sia utilizzato uno o più manifesti. E' consentita, invece, la ripetizione di un unico messaggio anche con più manifesti atti a ricoprire l'intera superficie disponibile.

5. Sono da considerarsi abusive, le pubblicità realizzate con manifesti o volantini, di qualsiasi dimensione, affissi direttamente a muro.

6. Le insegne d'esercizio costituite da quei mezzi o sistemi collegati all'attività o all'esercizio economico, potranno essere collocate nelle aree di pertinenza delle attività. Qualora ciò non sia ugualmente sufficiente a permettere di rendere individuabile la sede dell'attività stessa, detti mezzi pubblicitari potranno essere collocati anche in un'area privata, limitrofa a quella ove si svolge l'attività pubblicizzata, data in uso per tale scopo.

Art. 47 Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultante non conforme alle condizioni stabilite dalla stessa autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori degli spazi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente si considera abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali sono state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

Art. 48 Sanzioni amministrative. Rimozione degli impianti. Sanzioni accessorie.

1. Fermo restando le sanzioni tributarie applicabili nella misura e secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e s.m.i., per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, del Piano di Gestione Impianti Pubblicitari nonché delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, si applicano le sanzioni previste dall'art.24 del medesimo decreto legislativo n.507/1993, con l'osservanza delle procedure ivi indicate.
2. Oltre al soggetto che dispone del mezzo pubblicitario concorrono nella violazione e ciascuno di essi soggiace alla sanzione prevista, ai sensi dell'art.5 della legge 24.11.1981, n. 689, i soggetti indicati al secondo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i., nonché colui che ha installato il mezzo pubblicitario o ne ha comunque consentito l'installazione.
3. E' sempre disposta la immediata copertura della pubblicità abusiva da eseguirsi anche in caso di impianto non autorizzato ai sensi dell'art. 23 del C.d.S., in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria addebitando ai responsabili, quali identificati ai sensi del precedente comma 2, le relative spese.
4. La Polizia Municipale e gli altri organi di controllo dispongono, addebitando ai responsabili quali identificati ai sensi del precedente comma 2 le relative spese, la immediata rimozione della pubblicità abusivamente affissa o apposta su impianti temporanei collocati in corrispondenza di intersezioni, rotatorie stradali o che per forma o posizione può ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
5. Gli impianti rimossi saranno trattenuti in spazi nella disponibilità dell'ente e potranno essere richiesti entro i 10 giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione amministrativa o della comunicazione dell'avvenuta rimozione.
6. Gli impianti rimossi saranno restituiti previo pagamento delle sanzioni e delle spese di rimozione e custodia. Qualora gli impianti rimossi non vengano richiesti nel termine indicato al precedente comma 5, si darà luogo alla loro distruzione.
7. La rimozione degli impianti pubblicitari abusivi può essere disposta anche con specifica disposizione contenuta nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.
8. Qualora i responsabili degli impianti pubblicitari abusivi, quali identificati ai sensi del precedente comma 2, non provvedano alla rimozione entro i termini assegnati, questa sarà effettuata d'Ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese.
9. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, il Comune o, per esso il Concessionario del Servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta disponendo il recupero della stessa con l'applicazione delle sanzioni tributarie.
10. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
11. In sede di emanazione dell'ordinanza di ingiunzione prevista dall'art 18 della L. n. 689/91, ogni qualvolta sia previsto dai precedenti articoli e commi, è disposto altresì il recupero delle spese di rimozione, copertura o ripristino.
12. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per garantire la qualità del servizio erogato anche mediante il monitoraggio del territorio, al Concessionario del servizio può essere chiesto, ai sensi degli articoli 18 e 24 del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., di svolgere i servizi volti a garantire le predette finalità.

Art. 49 Rinvio ed abrogazioni

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo del 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Sono abrogate le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle recate nel presente regolamento.